



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2^a - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Avellino, data del protocollo

Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di

AVELLINO

**(P.E.C.: direzione.generale@pec.aslavellino.it
protocollo@pec.aslavellino.it)**

**Al Sig. Direttore del Dipartimento prevenzione
dell'Azienda Sanitaria Locale di**

AVELLINO

(P.E.C.: direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it)

**Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari e Prefetti dei Comuni
della provincia**

LORO SEDI

**Alle Commissioni Straordinarie
dei Comuni di**

MONTEFORTE IRPINO - QUINDICI

**OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di
domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 - Nomina funzionari medici per
rilascio certificazione sanitaria.-**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Com'è noto, il combinato disposto degli articoli 55 del DPR 361/57 e 50 della legge 352/1970 prevede la facoltà di esercitare il diritto di voto, a mezzo di accompagnatore, per coloro che si trovino fisicamente impossibilitati ad esprimerlo personalmente, mentre l'articolo 29 della legge 15.2.1992, n. 104, e la legge 15.1.1991, n. 15, dettano analoghe norme intese a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori handicappati e non deambulanti.

L'esercizio di tale facoltà, quando l'impedimento non sia evidente (cecità, amputazione delle mani o paralisi), può essere consentito dal Presidente di seggio, previa esibizione - come previsto dal citato articolo 55 del DPR 361/57 - di certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un elettore e rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 56 del medesimo DPR 361/57, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2[^] - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini delle agevolazioni per l'esercizio del voto da parte degli elettori portatori di handicap, tali debbono intendersi anche le persone con handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti anche una menomazione fisica incidente sulla capacità ad esercitare materialmente il diritto di voto.

Al riguardo, il Consiglio di Stato - Sezione Quinta - con sentenza n. 1721/2011 del 21 marzo 2011, ha affermato che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia.

La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, secondo il citato Consesso è, infatti, funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente di seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni *"fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati"*. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

Si prega, pertanto, codesto Commissario Straordinario di voler richiamare l'attenzione dei funzionari medici, designati per l'occasione, in ordine all'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica, che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, siano compilati in maniera chiara ed univoca tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, detti funzionari dovranno essere abilitati anche al rilascio dei certificati medici da cui risulti, riproducendo l'esatta formulazione del comma 1, *che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero - con certificato rilasciato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (corrispondente al 24 aprile 2025) ed indicante una prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato stesso - che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento*



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2[^] - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nel medesimo certificato potrà essere attestata, altresì, l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Si rammenta che l'elettore, per poter beneficiare del diritto di voto domiciliare previsto dalla citata normativa in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, dovrà far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali il prescritto certificato medico sin dal 40° giorno antecedente la data di votazione, ossia **da martedì 29 aprile 2025**.

In relazione a quanto innanzi, si prega la S.V. di procedere, con la massima urgenza, alla designazione di funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune della provincia e garantiscano, inoltre, la reperibilità durante lo svolgimento delle operazioni di voto (che, si rammenta, avranno luogo domenica 8 giugno, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 9 giugno 2025 dalle ore 7 alle 15) per il rilascio delle certificazioni sanitarie di cui alle citate disposizioni legislative.

La S.V. medesima vorrà, altresì, tempestivamente notificare ai Sindaci i nominativi dei medici incaricati facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, a questa Prefettura.

I sigg. Sindaci e Commissari sono pregati di assumere le iniziative più opportune perché i medici anzidetti siano pienamente disponibili per gli adempimenti illustrati e di rendere noto agli interessati, eventualmente anche con manifesto, il recapito e gli orari di servizio dei sanitari designati, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di che trattasi, nonché di richiamare su quanto sopra la particolare attenzione dei presidenti di seggio per evitare qualsiasi inconveniente connesso al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto.

Gd/

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto
(Cava)